



FOCUS COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

Tipologia atto	Fonte	Data ultimo aggiornamento	Nello specifico
DL	Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato stampa n.37	non ancora pubblicato in G.U.	<p>Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - cosiddetto "Cura Italia"</p> <p>Dal 21 febbraio al 9 marzo sono stati adottati dal governo 17 atti tra Dl (decreti legge), Dpcm (decreti del Presidente del Consiglio) e ordinanze. Il "Cura Italia" - il quinto decreto legge della serie - è dunque solo l'ultimo atto.</p> <p>Composto da 127 articoli, ripartiti in 5 Titoli, il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale: finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; 2. Misure a sostegno del lavoro: sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale e norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori; 3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario: supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia; 4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio. 5. Ulteriori Disposizioni <p>Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9) estendendo a tutto il territorio nazionale gli interventi di</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione adempimenti tributari, pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex "zona rossa" • apertura degli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano • sostegno alle imprese del settore turistico. <p><u>Misure a sostegno della liquidità</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo centrale di garanzia PMI (art.49) Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> ○ estensione per un anno, a tutto il territorio italiano, della gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso; ○ per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; ○ rifinanziamento di 1,2 miliardi di euro per il 2020; ○ ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario; ○ allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus; ○ eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate; ○ la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia



Tipologia atto	Fonte	Data ultimo aggiornamento	Nello specifico
			<p>acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia; ○ possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento; ○ sospensione dei termini operativi del fondo; ○ estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento; ○ estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace); ○ facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali; ○ copertura innalzata all'80% per ogni tipo di operazione (90% per controgaranzia dei Confidi) <p><u>Altre misure di sostegno di imprese e lavoratori (artt. 55, 56, 57, 63, 64, 66, 98)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55) Possibilità di convertire in un credito di imposta talune attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset - di seguito "DTA"), anche non iscritte in bilancio, in seguito a cessione di crediti deteriorati. La norma abroga e sostituisce uno specifico incentivo per le aggregazioni tra imprese del Mezzogiorno, introdotto dal DL n. 34/2019, modificandone e ampliandone l'ambito di operatività. La disposizione si applica alle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati; sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza. Sono, altresì, escluse dall'ambito di applicazione della norma, le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le DTA che possono essere oggetto di trasformazione sono quelle relative a: <ul style="list-style-type: none"> a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, TUIR al momento della cessione; b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE, non ancora dedotto o fruito come credito di imposta. • Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art.56) Alle micro, piccole e medie imprese, con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un'autocertificazione in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19": <ol style="list-style-type: none"> 1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring); 2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet); 3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



Tipologia atto	Fonte	Data ultimo aggiornamento	Nello specifico
			<p>Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.</p> <p>Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l'importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:</p> <ul style="list-style-type: none">○ sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;○ sui prestiti non rateali (punto 2);○ sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3). <ul style="list-style-type: none">• Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art.57) Supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema (art. 57 - D.L. 17/3 2020, n. 18). Operatività: in attesa di Decreto Ministeriale attuativo;• Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63) Viene riconosciuto un bonus monetario di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che, durante il mese di marzo 2020, prestino la propria attività presso la sede di lavoro. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF ed è ragguagliato ai giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro; ne consegue che, ai fini del beneficio, non dovranno essere computati, ad esempio, i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita in modalità di "lavoro agile" o di "smart working".• Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) Con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, al fine di contenere il contagio del virus COVID-19, la norma in commento prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Tale credito è concesso nella misura massima di 20.000 euro per ciascun beneficiario e riguarda le spese sostenute e documentate durante il periodo d'imposta 2020. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni applicative sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.• Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72) Viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il "Fondo per la promozione integrata" che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall'UE.• Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98) Nell'ambito delle misure a favore della stampa, l'articolo 98, comma 1, del decreto-legge in esame modifica la disciplina del credito d'imposta per investimenti pubblicitari (cd. "bonus pubblicità" di cui all'articolo 57-bis del DL n. 50/2017).



Tipologia atto	Fonte	Data ultimo aggiornamento	Nello specifico
			<p><u>Misure fiscali:</u></p> <p>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (artt. 60, 61, 62, 68, 69)</p> <ul style="list-style-type: none">• Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti (art. 61) L'articolo 61 estende ad una serie di settori, ritenuti maggiormente impattati sul fronte economico dall'epidemia, la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall'articolo 8 del DL n. 9/2020. Questa sospensione, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato, è relativa a:<ul style="list-style-type: none">○ versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile;○ versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3);○ versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.La sospensione riguarda le imprese operanti nei seguenti settori: cultura, turismo, intrattenimento, sport, fiere, gestione di servizi di trasporti, gestione di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, giochi e scommesse, terme, parchi divertimento, ristorazione e mense, servizi educativi, allestitori di manifestazioni, ecc.<p>I versamenti sospesi per i soggetti operanti nei settori sopra richiamati (inclusi i soggetti del comparto turistico-alberghiero già regolati dall'articolo 8 del DL n. 9/2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile, fino a 5 rate di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (dunque fino a settembre 2020). Esclusivamente per le federazioni, gli enti di promozione sportiva e per le associazioni o società sportive professionistiche o dilettantistiche la sospensione è prolungata di un mese (fino a maggio 2020) e tali soggetti saranno chiamati a riversare entro giugno 2020, in un'unica soluzione o con rateizzazione in 5 rate mensili da giugno ad ottobre 2020.</p>• Soggetti di minori dimensioni (ricavi non superiori a 2 mln di euro) (art. 62) Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione residenti o operativi in Italia, non esercenti attività nei settori cd. maggiormente colpiti, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto-legge (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) avevano un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è concessa la sospensione relativa a:<ul style="list-style-type: none">○ versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) dovuti nel mese di marzo;○ versamenti IVA scadenti nel mese di marzo;○ versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria del mese di marzo.Anche in questo caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.• Soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, comma 3) Per tutti i soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è disposta la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020. Tale sospensione si applica indipendentemente dal settore di appartenenza e dal volume d'affari maturato. La disposizione, infatti, rinvia al mese di maggio 2020, anche per i soggetti con volume d'affari superiore ai 2 milioni di euro, il versamento dell'IVA in scadenza il 16 marzo che, altrimenti, avrebbero dovuto essere assolto entro il 20 marzo. Tuttavia, alla luce dello scarso preavviso con cui arriva tale differimento, si ricorda che, nel caso il versamento sia già stato assolto, non sono previsti rimborsi.



Tipologia atto	Fonte	Data ultimo aggiornamento	Nello specifico
			<ul style="list-style-type: none">• Soggetti residenti o operativi nella prima Zona Rossa (art. 62, co. 4 e 5) L'articolo 62, comma 4, specifica che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa, nei territori della cd. zona rossa (indicati nell'allegato I del DPCM 1° marzo 2020) restano ferme le regole stabilite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020. Tale provvedimento ha disposto la sospensione di tutti i versamenti tributari scadenti entro il 31 marzo 2020. Entro tale data, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non vengono operate. I contributi previdenziali e assistenziali (non regolati dal predetto decreto ministeriale) sono sospesi anche per tali soggetti fino al 30 aprile 2020. L'articolo 62, comma 5, stabilisce che anche per questi soggetti la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni o interessi, deve avere luogo in un'unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.• Professionisti e altri soggetti con fatturato (nel 2019) inferiore a 400.000 euro (art. 62, comma 7) Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge è possibile richiedere la sospensione dell'applicazione, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto - di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 - sui ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del DL e il 31 marzo 2020. La sospensione opera a condizione che nel mese precedente i richiedenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. La disposizione si applica, pertanto, ai titolari di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché ai lavoratori autonomi e a coloro che vengono remunerati a fronte dell'assunzione di una obbligazione di fare, non fare o permettere. I soggetti che si avvalgono dell'opzione devono rilasciare apposita dichiarazione attestando che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta in virtù della norma in commento. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto deve essere versato dal contribuente o in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, o mediante 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.• Contribuenti non rientranti nei predetti settori di attività o nei limiti di fatturato/compensi (art. 60) Per i contribuenti che non operano nei settori economici cd. maggiormente colpiti di cui all'articolo 61 del decreto-legge in commento e dell'art. 8 del DL n. 9/2020, e che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto superiore ai 2 milioni di euro, non è prevista alcuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Per tali soggetti, infatti, il decreto-legge consente di differire tutti i versamenti dovuti verso la Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo (debiti IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), entro il prossimo 20 marzo, senza applicazione di sanzioni ed interessi. <p><u>Misure a beneficio (diretto e indiretto) delle microimprese:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Cassa integrazione in deroga estesa microimprese: viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;• indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L'indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;• istituzione Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di



Tipologia atto	Fonte	Data ultimo aggiornamento	Nello specifico
			<p>600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;</p> <ul style="list-style-type: none">• moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza); la moratoria per Pmi colpite dal Coronavirus può riguardare 219 miliardi di prestiti complessivi: 97 miliardi di linee di credito in conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi) e per 60 miliardi finanziamenti anticipati per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per 35 miliardi); inoltre si stima un allungamento delle scadenze dei prestiti a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e dei canoni in scadenza per 33 miliardi. La moratoria è prevista fino a settembre.• rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;• costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione del sistema Paese;• introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L'obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;• aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.• sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;• riconosciuto di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per negozi e botteghe (ossia categorie catastali C1).